

Codice A1606C

D.D. 26 luglio 2023, n. 549

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Cerretto Langhe (CN) -  
Intervento: Riduzione boschiva per la realizzazione di colture agrarie in località Bricco.  
Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 549/A1606C/2023**

**DEL 26/07/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Cerretto Langhe (CN) – Intervento: Riduzione boschiva per la realizzazione di colture agrarie in località Bricco. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis*, in qualità di amministratore delegato della società Enrico Serafino s.r.l., volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del

procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre

verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)  
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale  
urbanistica.ovest@regione.piemonte.it  
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/36/2023A/A1600A*

*Rif. n. 15087/A1606C del 02/02/2023  
74322/A1606C del 25/05/2023*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: CERRETTO LANGHE (CN)  
Intervento: Riduzione boschiva per la realizzazione di colture agrarie in località Bricco  
Istanza: ENRICO SERAFINO S.R.L.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa in data 02/02/2023, con nota prot. 979 del 01/02/2023, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa in data 25/05/2023, con nota prot. 4693 del 25/05/2023,

considerato che l'intervento previsto consiste nella trasformazione di un'area boscata di 53.800 mq per la realizzazione di colture agrarie (vigneto da destinare alla produzione di uva da vino a DOC),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g del D.Lgs 42/2004,

dato atto che il progetto non prevede l'edificazione di strutture fisse o mobili, quali vasche irrigue o capanni,

considerato che le aree circostanti alla superficie d'intervento, per quanto rilevabile dalle rappresentazioni fotografiche dello stato attuale e dai fotoinserimenti riguardano una porzione di territorio connotata dalla presenza di terreni coltivati prevalentemente a nocciolo, incolti e aree boscate, ove vengono dichiarate analoghe trasformazioni boschive in vigneto, anche in considerazione dell'inclusione del territorio nell'area di pertinenza del Vino Alta Langa DOCG,

rilevato, dalla relazione specialistica forestale, che:

- *"l'area risulta configurata con gli usi del suolo afferenti alle seguenti categorie prevalenti: BS - BOSCIAGLIA PIONIERE E D'INVASIONE"*;
- *"nel complesso si può affermare che [...] il bosco abbia subito una evoluzione tale da configurarsi come tipica bosciaglia di neoformazione per invasione di specie pioniere che hanno via via occupato le postazioni libere originariamente adibite a coltivi"*;
- la classificazione del popolamento forestale prevalente è *"bosco di neoformazione"* come forma di governo e *"Bosciaglia pioniera e di invasione con prevalenza di Robinia"* come categoria forestale.

Rilevato altresì dalla documentazione progettuale che sono previsti interventi di mitigazione e di inserimento paesaggistico a completamento del miglioramento fondiario previsto con la riduzione boschiva che comprendono lo sviluppo di un coticco erboso di circa 53.570 mq nelle aree occupate dal vigneto e lo sviluppo di una bordura erbacea arbustiva lungo le scarpate a margine dei vigneti e all'interno del vigneto stesso,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località e che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- gli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico siano puntualmente realizzati secondo quanto descritto nella documentazione integrativa "STUDIO DI MITIGAZIONE ED

INSERIMENTO PAESAGGISTICO – INTEGRAZIONE” e “STUDIO DI MITIGAZIONE ED INSERIMENTO PAESAGGISTICO - TAVOLA DEGLI INTERVENTI”

- gli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico siano realizzati senza indugio a partire dalla successiva annata agraria di impianto del vigneto e mantenuti con interventi periodici;

- per gli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico siano utilizzate, ove possibile, piantumazioni a pronto effetto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - REGIME ORDINARIO - RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	relazione paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Tavola di inquadramento territoriale</i>	ELABORATI GRAFICI – STATO DI FATTO_PROGETTO_COMPARATIVI.pdf.p7m
4	<i>Rilievo quotato con sezioni e definizione degli interventi</i>	tavola unica.pdf.p7m
5	<i>Relazione tecnico descrittiva</i>	relazione descrittiva.pdf.p7m
6	<i>Relazione forestale</i>	relazione specialistica forestale.pdf.p7m
7	<i>Studio di mitigazione ed inserimento paesaggistico</i>	studio di mitigazione e inserimento paesaggistico.pdf.p7m
8	<i>Documentazione fotografica e fotoinserimento</i>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m
9	<i>Documentazione integrativa</i>	EN789D_1.PDF.p7m
10	<i>Documentazione fotografica</i>	ENRICO_1.PDF.p7m
11	<i>Fotoinserimenti</i>	ENRICO_4.PDF
12	<i>Studio di mitigazione ed inserimento paesaggistico - Integrazione</i>	ENRICO_2.PDF.p7m
13	<i>Studio di mitigazione ed inserimento paesaggistico -</i>	ENRICO_3.PDF.p7m

<i>Tavola degli interventi</i>	
------------------------------------	--

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore  
Dott. Federico Costamagna

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Alessandro Mola**  
*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*